

MANTENIMENTO FIGLI E RIMBORSO DELLA QUOTA

- di **Avv. Antonietta Stasi** | 16 marzo 2017

Il genitore che si è fatto carico interamente di mantenere i figli, anche in luogo dell'altro genitore, ha l'opportunità di agire nei confronti di quest'ultimo per il rimborso della quota, anche per il periodo antecedente la domanda.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6819 depositata il 15 marzo 2017.

Infatti, in considerazione del fatto che l'obbligo di mantenimento dei figli nasce per effetto della filiazione stessa, il comportamento del genitore adempiente rappresenta una vera e propria ipotesi di *gestione di affari*, con la conseguenza diretta che a carico dell'altro genitore si producono gli effetti di cui all'art. 2031 c.c..

Con riferimento infine agli interessi sul capitale del figlio minore, intesi quali frutti dei beni di quest'ultimo, essi spettano al genitore esercente la potestà genitoriale a norma dell'art. 324 c.c..